

CAMERA DEI DEPUTATI N. 5716

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PELLEGATTI, PALLANTI, GHEZZI, REBECCHI, ALINOVİ, LODI
FAUSTINI FUSTINI, LUCENTI, MIGLIASSO, MINUCCI, PIC-
CHETTI, SAMÀ, SANFILIPPO, PEDRAZZI CIPOLLA, GALANTE**

Presentata il 30 maggio 1991

**Riforma dell'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti
da enti locali (INADEL) e della Direzione generale degli
istituti di previdenza del Ministero del tesoro**

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento trova motivo nella necessità di riformare quanto prima possibile la gestione delle quattro Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Esse comprendono circa 1.600.000 iscritti e oltre 500.000 pensionati [(il 92 per cento dei quali iscritti alla sola Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL)] e rappresentano quanto di più caotico e inefficiente esiste nel sistema previdenziale del nostro Paese.

Dette Casse pensioni (Cassa dipendenti enti locali, Cassa sanitari, Cassa inse-

gnanti e maestre d'asilo e Cassa ufficiali giudiziari) sono enti morali con personalità giuridica, provviste di autonomia finanziaria, ma non funzionale perché gestite per legge da un organo statale con unica sede, con procedure molto rigide e formalizzate, per le quali ogni atto deve assumere la forma del decreto ed essere sottoposto a controlli di regolarità e di legittimità da parte di due organi esterni: la Ragioneria centrale del Ministero del tesoro e la Corte dei conti.

Per queste Casse, inoltre, non esiste un organico del personale determinato sulla base di una valutazione delle reali esigenze dei singoli servizi; il personale è dato in prestito dal Ministero del

tesoro ed in minima parte assunto, anni addietro, direttamente a contratto privato (contratto edili e del commercio) in base a norma legislativa specifica. Conseguenza di questo è che in molti uffici si trovano due o tre impiegati con mansioni identiche e trattamenti economici e normativi diversi.

A ciò si aggiunga il fatto che, in mancanza di una struttura periferica propria, gli istituti di previdenza devono avvalersi di altri organi statali: le direzioni provinciali del tesoro, le intendenze di finanza, gli uffici tecnici erariali, le cui difficoltà, ritardi e disfunzioni si aggiungono a quelle degli istituti stessi. Da tutto questo deriva grande lunghezza e pesantezza di ogni singolo provvedimento da cui consegue una massa di lavoro arretrato che per il solo settore previdenziale ammonta a:

circa 600.000 pratiche per ricongiunzione (articolo 2 della legge n. 29 del 1979);

100.000 pensioni CPDEL;

130.000 riscatti;

50.000 accertamenti e ricongiunzioni gratuite;

40.000 indennità *una tantum*;

30.000 riliquidazioni;

60.000 pratiche della Cassa sanitari;

16.000 pratiche della Cassa insegnanti.

Questi dati dimostrano che ormai si è giunti ad un limite in cui, per ogni iscritto alle Casse, c'è una pratica giacente che magari è stata trattata, ma non definita.

La capacità produttiva si aggira attualmente sui 140.000-150.000 provvedimenti all'anno, dal che sono facilmente desumibili i tempi occorrenti per smaltire l'arretrato. I tempi medi per la liquidazione definitiva di una pensione risultano essere di circa quattro anni e la situazione non è finora esplosa perché le Casse, tramite conteggi da parte dell'ente

datore di lavoro, erogano attraverso le direzioni provinciali del Tesoro, un acconto pari al 90 per cento della pensione, che spesso però si riduce al 70 per cento quando c'è di mezzo una ricongiunzione o un riscatto non definiti.

Esistono molti casi in cui un lavoratore arriva a percepire la pensione definitiva dopo sei-sette anni senza, per altro, che vengano corrisposti interessi sugli arretrati che possono anche consistere in cifre notevoli.

Questo per evidenziare le conseguenze spesso irreparabili dei ritardi nella trattazione delle pratiche e per ribadire che è necessario operare uno sforzo decisivo per cambiare radicalmente il volto degli istituti di previdenza, con una vera riforma, senza la quale i problemi sono destinati inevitabilmente ad aggravarsi con ulteriore danno per i lavoratori.

Onorevoli colleghi, mentre da una parte abbiamo questa struttura e questa situazione, dall'altra si presenta il caso dell'INADEL che da oltre dieci anni è in attesa di definitiva soluzione sotto gestione commissariale, in stato di precarietà e d'inadeguatezza strutturale, malgrado il quale riesce ad adempiere i fini istituzionali liquidando le indennità premio di servizio in tempi molto brevi e senza formazione di arretrato, provvedendo inoltre a cospicui investimenti.

Considerata la complementarietà dei compiti che la legge assegna all'INADEL e ai detti istituti di previdenza che operano nei confronti di lavoratori appartenenti alla stessa categoria, la migliore soluzione che si presenta per entrambi appare quella di fonderli in un unico ente previdenziale, atto a ricavare sinergia anche dal fatto che il primo (l'INADEL) dispone già di una rete di sedi provinciali su cui è possibile suddividere e decentrare l'immane carico centralizzato di lavoro delle Casse pensioni, mentre gli istituti di previdenza dispongono di un proprio sistema informativo in fase di espansione, suscettibile di diffusione periferica.

Per quanto riguarda l'aspetto finanziario, ambedue gli enti godono di rassicu-

ranti riserve per effetto di un rapporto fra pensionati e contribuenti dell'ordine di uno a tre.

Le spese generali di amministrazione sono abbastanza contenute: per gli istituti di previdenza risultano essere pari allo 0,80 per cento circa delle entrate accertate a consuntivo, per l'INADEL, pari all'1,5 circa delle entrate:

La diversa incidenza degli oneri di gestione, pur tenendo conto del divario di due anni, è dovuta al fatto che il personale degli istituti di previdenza è accentrato in una unica sede, con minor costo per locali ed attrezzature e che al personale degli organi statali periferici viene corrisposto soltanto il compenso per lavoro straordinario, con evidente economia di spesa.

L'organico provvisorio complessivo che si determinerebbe per l'assorbimento del personale indicato nell'articolo 17 della proposta di legge risulterebbe circa il seguente:

INADEL sede centrale	circa 500
INADEL sedi periferiche ...	circa 900
Istituti di previdenza - dipendenti statali	circa 1.300
Istituti di previdenza - dipendenti a contratto	circa 200
Istituti di previdenza - organi statali periferici	circa 500
Totale ...	circa 3.400

Volendo avanzare una stima sull'eventuale ente unificato, si ritiene che l'organico definitivo potrebbe aggirarsi sull'ordine di 4.000 dipendenti.

La denominazione del nuovo ente dovrebbe essere INPDEL (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti locali). Sarebbe posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (articolo 1). Avrebbe gestione autonoma, personalità giuridica,

organizzazione e personale propri e la capacità di compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento dei suoi fini. Con la nascita del nuovo istituto vengono soppressi sia l'INADEL che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro e tutti i loro compiti, funzioni, strutture e patrimoni trasferiti al nuovo istituto e i ruoli organici del Ministero del tesoro vengono ridotti in ragione del numero dei dipendenti transitati nel nuovo istituto.

L'articolo 2 prevede le finalità del nuovo istituto, che sono: il conferimento dell'indennità premio di servizio ai dipendenti da enti locali e il conferimento del trattamento di quiescenza che, oltre alla forma obbligatoria, potrà comprendere forme facoltative o integrative mediante costituzione di appositi fondi.

Gli organi dell'istituto sono stabiliti dall'articolo 3 e consistono nel presidente, il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva, il direttore generale, i comitati di gestione, i comitati delle unità operative territoriali, il collegio sindacale e il collegio medico legale.

Il presidente nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dovrebbe essere scelto su una terna di nomi proposti dal consiglio di amministrazione (articolo 4). Nello stesso articolo 4 sono stabiliti anche i compiti e le funzioni del presidente.

Il consiglio di amministrazione è composto di 23 membri di cui 12 rappresentanti dei lavoratori iscritti, designati dalle organizzazioni sindacali nazionali che esprimono anche il presidente. Quello del consiglio di amministrazione, come descritto dall'articolo 5, è lo stesso modello previsto per l'INPS a seguito della legge n. 88 del 1989 di ristrutturazione dell'Istituto della previdenza sociale, cioè: un ente direttamente amministrato dalle rappresentanze sindacali degli utenti e sottoposto alla vigilanza dei Ministeri competenti. Per questo, sono previsti nel consiglio di amministrazione, cinque funzionari designati dai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, della sanità, del bilancio e della

programmazione economica. Gli enti datori di lavoro esprimono quattro rappresentanti così suddivisi: uno l'ANCI, uno l'UPI, uno la CISPEL e uno la FIARO; questi enti esprimono anche il vicepresidente che dovrà essere eletto alla prima seduta del consiglio di amministrazione. Nella stessa seduta deve essere eletta la giunta esecutiva, formata da 7 componenti: il presidente, il vicepresidente, quattro rappresentanti dei lavoratori iscritti e un rappresentante degli enti.

Il consiglio di amministrazione, così come stabilito dall'articolo 6, ha potere di approvare le norme regolamentari dell'ente e di emanare tutti i provvedimenti che riguardano il personale e il patrimonio. È questa una norma già prevista nella legge n. 88 del 1989 di ristrutturazione dell'INPS e ha dimostrato di essere essenziale per lo snellimento delle procedure e la velocizzazione delle decisioni e delle direttive assunte in seno all'istituto. Il consiglio di amministrazione nomina anche la giunta esecutiva (articolo 7) cui spettano i compiti di preparazione e di esecuzione delle decisioni del consiglio medesimo.

Il direttore generale dell'INPDEL (articolo 8) viene nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su una terna di nomi proposti dal consiglio di amministrazione. I compiti del direttore generale, che dura in carica cinque anni ed è rinnovabile una sola volta, sono quelli di: adottare le delibere del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, proporre la nomina e la revoca di due vice direttori, provvedere alla gestione del personale, adottare le decisioni urgenti, ecc.

Il direttore generale partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva con funzione consultiva.

I comitati di gestione previsti dall'articolo 9 sono preposti ad ogni singolo fondo dell'istituto; durano in carica cinque anni, sono formati oltre che da un componente del consiglio di amministra-

zione e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche da cinque rappresentanti iscritti al fondo di competenza. Hanno i compiti di vigilare sulle entrate patrimoniali e sulla riscossione dei contributi, di decidere sui ricorsi amministrativi, di predisporre il bilancio di previsione e di vigilare sull'andamento della gestione del fondo di competenza.

Altri organismi previsti sono: i comitati delle unità operative territoriali (articolo 10), il collegio sindacale (articolo 11), il collegio medico legale (articolo 12); all'articolo 14 viene descritta la struttura dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti locali.

Le entrate dell'istituto sono costituite da contributi obbligatori sulle retribuzioni degli iscritti percentualmente ripartiti fra enti datori di lavoro e dipendenti; contributi versati per ricongiunzione o riscatti di periodi contributivi; rendite patrimoniali e immobiliari, ecc. (articolo 13).

All'articolo 15 sono descritte le responsabilità dei consiglieri d'amministrazione, del direttore generale e dei vice direttori generali, mentre il controllo e la vigilanza sono previste nel successivo articolo 16, che descrive anche le conseguenti decisioni da assumere in caso di inadempienze dei compiti previsti.

La necessità di piani finalizzati a consentire la correttezza delle prestazioni e la riscossione dei contributi è prevista dall'articolo 17 che stabilisce anche la contrattazione decentrata al fine di stabilire i criteri per la corresponsione al personale e ai dirigenti degli incentivi.

L'articolo 18 stabilisce le norme per il transito del personale dell'INADEL e tutto quello statale che presta servizio nella sede della Direzione generale degli istituti di previdenza, compreso quello della ragioneria centrale e della Corte dei conti, nonché quello a contratto privato dipendente dalle casse pensioni al nuovo Istituto.

L'articolo 19 infine delega il Governo ad emanare un provvedimento avente

forza di legge sull'ordinamento dell'INP-DEL, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Onorevoli colleghi, l'urgenza e la necessità di arrivare ad una riforma di quello che risulta essere il secondo istituto di previdenza del nostro Paese è det-

tato dalla necessità di rispondere alle aspettative degli iscritti all'ente e alla tutela dei loro diritti.

La legge di ristrutturazione dell'INPS ha dimostrato che un istituto ristrutturato, riformato, modernizzato può meglio rispondere a queste esigenze.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni generali).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991 è costituito l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti locali - INPDEL.

2. L'istituto di cui al comma 1 ha personalità giuridica, organizzazione e personale propri, patrimonio proprio, gestione autonoma e capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini, nonché di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono.

3. L'INPDEL è posto sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. L'Istituto nazionale di assistenza ai dipendenti da enti locali (INADEL) e la Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro sono soppressi e tutti i loro compiti, funzioni, strutture, patrimoni sono trasferiti al nuovo istituto.

5. Per effetto della soppressione di cui al comma 4, i ruoli organici del Ministero del tesoro vengono ridotti in ragione del numero dei dipendenti transitati nel nuovo istituto.

ART. 2.

(Finalità dell'istituto).

1. L'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti locali ha il fine di provvedere:

a) al conferimento dell'indennità premio di servizio ai dipendenti degli enti locali, già iscritti al soppresso INADEL;

b) al conferimento del trattamento di quiescenza ai dipendenti degli enti

iscritti alle Casse pensioni amministrare dalla Direzione generale degli istituti di previdenza. Tale trattamento, oltre alla forma obbligatoria, potrà comprendere forme facoltative o integrative mediante costituzione di appositi fondi.

ART. 3.

(Organi dell'istituto).

1. Sono organi dell'INPDEL:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio d'amministrazione;
 - c) la giunta esecutiva;
 - d) il direttore generale;
 - e) i comitati di gestione;
 - f) i comitati delle unità operative territoriali;
 - g) il collegio sindacale;
 - h) il collegio medico legale.

ART. 4.

(Il presidente).

1. Il presidente è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, scelto su una terna di nomi proposti dal consiglio d'amministrazione fra i rappresentanti dei lavoratori iscritti, membri del consiglio stesso. Con il decreto di nomina è stabilito il suo trattamento economico.

2. Il presidente:

- a) ha la legale rappresentanza dell'istituto;
- b) convoca e presiede il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva;
- c) determina gli argomenti da portare in discussione agli organi di cui alla lettera b) e vigila sull'esecuzione delle loro deliberazioni;
- d) firma gli atti e i documenti che importano impegni per l'istituto, secondo quanto stabilito dall'ordinamento.

3. In caso di assenza o d'impedimento, il presidente può delegare al vicepresidente la rappresentanza legale e le altre funzioni inerenti al suo ufficio.

ART. 5.

(Il consiglio d'amministrazione).

1. Il consiglio d'amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e dell'interno. Nel decreto di nomina è stabilito il trattamento economico dei suoi membri, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

2. Il consiglio d'amministrazione è composto da:

a) un funzionario, designato dal rispettivo Ministro, per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro, della sanità, del bilancio e della programmazione economica;

b) dodici rappresentanti dei lavoratori iscritti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

c) due esperti, rispettivamente designati dal presidente della CONSOB e dal direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

d) quattro rappresentanti degli enti locali scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro dell'interno, tra i designati, rispettivamente, dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dall'Unione delle province d'Italia (UPI), dalla Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali (CISPEL) e dalla Federazione italiana degli enti sanitari e ospedalieri (FIARO).

3. Nella prima seduta il consiglio elegge nel suo seno il vicepresidente, scelto fra i rappresentanti degli enti membri del consiglio, ed una giunta ese-

cutiva composta dal presidente, dal vicepresidente, da quattro membri scelti fra i rappresentanti dei lavoratori iscritti e da un membro scelto fra i rappresentanti degli enti.

ART. 6.

*(Competenze del consiglio
d'amministrazione).*

1. Spetta al consiglio d'amministrazione di deliberare e provvedere riguardo a:

a) approvazione di norme regolamentari concernenti l'ordinamento previdenziale al quale è finalizzato l'istituto, l'ordinamento della struttura centrale e periferica, l'ordinamento della contabilità e della gestione patrimoniale;

b) emanazione di norme disciplinanti lo stato giuridico e il trattamento economico principale, accessorio ed incentivante del personale dipendente, nonché la pianta organica centrale e quella periferica nel limite stabilito dalla legge;

c) gestione del personale riguardo a nomine, promozioni, aspettative, collocazioni in disponibilità, destinazioni, sospensioni, dispense dal servizio, nonché ricorsi del personale stesso;

d) designazione di una terna di nomi da proporre al Consiglio dei ministri per la nomina del direttore generale;

e) designazione di una rosa di 15 nomi, proposti dalle organizzazioni sindacali degli iscritti più rappresentative sul piano nazionale, da sottoporre al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la nomina di ogni comitato di gestione;

f) approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni in corso d'esercizio e del rendiconto annuale da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in appendice al rendiconto generale dello Stato;

g) piano quinquennale con cui vengono fissati gli obiettivi da raggiungere,

le risorse da impiegare allo scopo, i tempi di esecuzione delle relative fasi, nonché al relativo bilancio annuale, atto alla proiezione in avanti del piano stesso;

h) bilanci tecnici dei singoli fondi;

i) concessione delle pensioni privilegiate agli iscritti e dell'equo indennizzo ai dipendenti dell'istituto;

l) impiego dei capitali disponibili, trasformazione di elementi del patrimonio, acquisto e vendita di immobili, costituzione di servitù passive, permuta, prestiti e mutui, costituzione di rendite e di ipoteche, acquisto e vendite di titoli e quanto possa riferirsi al patrimonio mobiliare e immobiliare dell'istituto ed alla sua gestione;

m) nomina di membri di comitati e di commissioni aventi carattere permanente, oltre che delle commissioni di collaudo per appalti o forniture d'importo superiore al limite stabilito dal regolamento, con determinazione dei compensi spettanti ai relativi membri;

n) autorizzazione per l'istituto a stare in giudizio e intraprendere liti attive con il patrocinio del suo ufficio legale;

o) approvazione delle proposte del direttore generale riguardo alla nomina dei vicedirettori generali;

p) determinazione dei compensi spettanti ai membri dei comitati di gestione e delle unità operative territoriali;

q) affari che il presidente stimi opportuno sottoporre al consiglio e proposte d'iniziativa dei consiglieri e del direttore generale;

r) esercizio di tutte le attribuzioni che siano al consiglio demandate da leggi e regolamenti o che, comunque, non siano comprese nella sfera di competenza di altri organi dell'istituto.

ART. 7.

(La giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva nominata dal consiglio d'amministrazione si riunisce di

regola una volta al mese, nel giorno che essa stabilisce nella sua prima adunanza. Può riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario.

2. Almeno quarantott'ore prima dell'adunanza ordinaria o straordinaria il presidente comunica per iscritto a ciascuno dei membri l'ordine del giorno da trattare.

3. Ad ogni adunanza del consiglio d'amministrazione la giunta riferisce sull'opera compiuta e sottopone alla sua ratifica le deliberazioni adottate in via d'urgenza in luogo e yece del consiglio stesso.

4. Spetta alla giunta esecutiva:

a) preparare i lavori di competenza del consiglio d'amministrazione, curare l'esecuzione delle sue deliberazioni, provvedere direttamente nei casi d'urgenza;

b) preparare il bilancio di previsione da sottoporre al consiglio entro il mese di ottobre di ogni anno;

c) rendere il conto consuntivo da sottoporre al consiglio entro il mese di giugno;

d) disporre lo storno di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo di spesa;

e) provvedere all'ordinazione e liquidazione delle spese superiori al limite stabilito dal regolamento;

f) esercitare i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria assumendo i provvedimenti attinenti alla gestione finanziaria e patrimoniale dell'istituto.

5. Non è consentita l'attribuzione di specifiche deleghe ai singoli componenti della giunta.

ART. 8.

(Il direttore generale).

1. Il direttore generale è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'INPDEL, che designa

una terna di nomi scelti fra i dirigenti dell'istituto ed esterni esperti di organizzazione aziendale. Con il decreto di nomina è stabilito il suo trattamento economico.

2. L'ufficio del direttore generale è incompatibile con qualunque carica parlamentare od elettiva e con cariche sociali di qualunque ente pubblico. Egli dura in carica cinque anni e la sua nomina è rinnovabile una sola volta.

3. Spetta al direttore generale:

a) ordinare le spese nei limiti del bilancio approvato e nei modi stabiliti dalle leggi e dai regolamenti;

b) dare attuazione alle delibere del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva;

c) proporre al consiglio d'amministrazione la nomina, la revoca, la sostituzione di due vicedirettori generali scelti fra i dirigenti dell'istituto, cui attribuire compiti delegati, per le due aree funzionali dei servizi generali e della previdenza;

d) provvedere alla gestione del personale, secondo quanto stabilito dal regolamento organico e dallo stato giuridico;

e) autorizzare l'esecuzione di lavori, firmare contratti, autorizzare lavori in economia nei limiti e nei modi stabiliti dal regolamento;

f) informare, nei termini stabiliti dal regolamento, il consiglio d'amministrazione e la giunta esecutiva degli atti più importanti compiuti in dipendenza delle sue attribuzioni e facoltà;

g) adottare provvedimenti d'estrema urgenza necessari per la continuità e la sicurezza del servizio, salvo chiederne la ratifica alla giunta esecutiva nella sua prima adunanza utile;

h) curare l'andamento generale della struttura dell'istituto al fine di garantirne l'efficienza e l'efficacia;

i) partecipare alle sedute del consiglio d'amministrazione e della giunta esecutiva con funzione consultiva.

ART. 9.

(I comitati di gestione).

1. I comitati di gestione sono organi collegiali preposti ad ogni fondo, durano in carica cinque anni e sono composti da:

a) un consigliere d'amministrazione delegato dal consiglio d'amministrazione;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a primo dirigente, designato dal Ministro;

c) cinque membri rappresentanti dei lavoratori iscritti al fondo di competenza.

2. Ogni comitato di gestione ha il compito:

a) di vigilare sulla riscossione dei contributi e delle altre entrate patrimoniali;

b) di vigilare sull'erogazione delle prestazioni e sull'andamento della gestione;

c) di decidere sui ricorsi amministrativi degli enti e dei lavoratori iscritti a ciascun fondo in materia di contributi e prestazioni;

d) di assolvere ad ogni altro compito demandatogli da leggi o regolamenti o affidatogli dal consiglio d'amministrazione;

e) di predisporre il bilancio preventivo annuale del fondo di competenza.

ART. 10.

(I comitati delle unità operative territoriali).

1. I comitati delle unità operative territoriali sono organi collegiali composti da:

a) un ispettore amministrativo;

b) un rappresentante della Ragioneria regionale dello Stato;

c) quattro rappresentanti dei lavoratori iscritti, designati a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale.

2. I comitati sono costituiti con provvedimento del consiglio d'amministrazione e durano in carica cinque anni. Il presidente del comitato è eletto fra i rappresentanti dei lavoratori.

3. Compito dei comitati è quello di orientare l'azione dell'unità operativa, verificarne i risultati e quindi l'efficacia della gestione a livello locale.

ART. 11.

(Il collegio sindacale).

1. Il collegio sindacale è composto dai seguenti membri effettivi:

a) un funzionario per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e dell'interno, designato dal rispettivo Ministro;

b) un rappresentante degli iscritti all'istituto, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra i designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale;

c) un rappresentante degli enti iscritti, scelto dal Ministro dell'interno fra i designati dalle associazioni nazionali rappresentate nel consiglio d'amministrazione.

2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1 è nominato un supplente.

3. Il collegio è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e i suoi membri durano in carica lo stesso tempo stabilito per i componenti del consiglio d'amministrazione. Nel decreto di nomina è stabilita la misura dei compensi spettanti al presidente eletto dal collegio ed agli altri membri di esso.

ART. 12.

(Il collegio medico legale).

1. Il collegio medico legale è organo centrale composto da docenti universitari

e da medici ospedalieri nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su proposta del consiglio d'amministrazione, secondo quanto è stabilito dalle norme delegate di cui all'articolo 19 e dal regolamento.

2. I compensi spettanti ai membri del collegio medico sono stabiliti dal consiglio d'amministrazione.

3. Il collegio è organo tecnico in materia di pensioni privilegiate nei confronti degli iscritti ai fondi amministrati dall'INPDEL, nonché di riconoscimento d'invalidità fisica e di equo indennizzo nei confronti del personale dipendente dall'istituto stesso.

4. Il parere del collegio medico legale esclude corrispondente parere del Ministro della sanità.

ART. 13.

(Entrate dell'istituto).

1. Le entrate dell'istituto sono costituite da:

a) contributi obbligatori sulle retribuzioni degli iscritti, percentualmente ripartiti fra gli enti datori di lavoro e i dipendenti, secondo la norma di legge;

b) contributi versati dagli iscritti per riconoscimento di periodi a fini previdenziali, in seguito a riscatto o ricongiunzione;

c) proventi di servizi resi agli enti e ai loro dipendenti per mutui e sovvenzioni;

d) rendite del patrimonio mobiliare e immobiliare;

e) eventuali contributi per prestazioni previdenziali facoltative o integrative.

2. Le entrate di cui al comma 1 sono versate in conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato.

ART. 14.

(Struttura dell'istituto).

1. La struttura dell'INPDEL è costituita da:

a) una Direzione generale con sede in Roma;

b) unità operative territoriali preposte a grandi bacini di utenza per lo svolgimento delle attività più complesse, per le quali saranno dotate di propri supporti informatici collegati con il sistema informativo centrale e con gli apparati dislocati nelle sedi provinciali.

c) sedi provinciali preposte ai compiti più decentrati.

ART. 15.

(Responsabilità).

1. I consiglieri d'amministrazione, il direttore generale e i vicedirettori generali sono responsabili verso l'istituto delle perdite e dei danni arrecati ad esso o a terzi, verso i quali l'istituto stesso debba rispondere, per violazione di legge o di regolamento, per negligenza grave o abuso di cui si siano resi colpevoli nell'esercizio delle rispettive funzioni. Essi sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

2. Il presidente e il consiglio d'amministrazione sono responsabili verso il Ministero vigilante riguardo alla congruità del piano quinquennale deliberato e all'adempimento dei relativi obiettivi.

3. La giunta esecutiva è responsabile verso il consiglio d'amministrazione riguardo agli adempimenti cui è tenuta.

4. Il direttore generale e i vicedirettori generali sono responsabili verso il consiglio d'amministrazione del buon andamento e della produttività della struttura organica dell'istituto in funzione degli obiettivi del piano.

5. I dirigenti sono responsabili verso il direttore generale riguardo agli obiettivi loro assegnati, nonché ai risultati e all'efficienza della struttura cui sono preposti.

ART. 16.

(Controllo e vigilanza).

1. Il riscontro sulla regolarità degli atti relativi alle spese e alle entrate è affidato al servizio di ragioneria dell'istituto.

2. L'INPDEL è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale al quale è attribuito il più ampio potere di conoscenza e d'inchiesta, con obbligo di presentare ogni anno al Parlamento la relazione sulla natura e sulla congruità degli obiettivi posti nel piano quinquennale, sui risultati ottenuti, nonché sugli elementi e sui fatti di maggiore rilievo riscontrati nella gestione.

3. Nel caso di ripetuta inadeguatezza del piano o d'ingiustificata inadempienza riguardo ai suoi obiettivi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, di cui all'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può essere revocata la nomina del presidente, del vicepresidente o di tutto il consiglio d'amministrazione dell'istituto.

4. In caso d'inadempienza da parte della giunta esecutiva, il consiglio può revocarla e nominarne una nuova.

5. In caso d'inadempienza del direttore generale riguardo agli obiettivi del piano, il consiglio può proporne la revoca, presentando contestualmente una nuova terna di candidati a tale funzione.

6. In caso d'inadempienza dei vicedirettori generali il direttore generale può proporre la sostituzione al consiglio d'amministrazione.

7. In caso d'inadempienza dei dirigenti, rispetto agli obiettivi del piano, il direttore generale può destinarli ad altro incarico e, in caso di patente incapacità, potrà proporne la dispensa dal servizio al consiglio d'amministrazione.

8. Alla Corte dei conti è riservato il riscontro consuntivo della gestione globale dell'istituto, secondo quanto sarà stabilito dalle disposizioni relative alla contabilità e finanza dell'istituto stesso.

ART. 17.

(Personale).

1. Il limite complessivo del personale organico dell'INPDEL è stabilito con norma di legge.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio d'amministrazione dell'INPDEL, sono stabilite le assunzioni, lo stato giuridico, la dotazione organica definitiva della struttura centrale e di quelle periferiche nel loro complesso, i livelli funzionali del personale e il suo trattamento economico che deve salvaguardare il migliore trattamento fra quelli precedentemente goduti in ogni settore di provenienza.

3. Il personale organico dipendente dell'istituto è iscritto ai fondi amministrati, sia per il premio di servizio che per il trattamento di quiescenza, applicando la ricongiunzione gratuita in tali fondi delle precedenti posizioni previdenziali per ambedue le prestazioni, con onere differenziale a carico dell'INPDEL, tenuto conto del trasferimento dei contributi dalle precedenti gestioni alla cui iscrizione era obbligato il personale.

4. L'indennità di anzianità goduta dai dipendenti dal soppresso INADEL viene mantenuta ed estesa a tutto il personale organico dell'istituto il quale costituirà apposito accantonamento attingendo alle riserve tecniche.

5. La disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale dipendente dall'istituto è soggetta a contrattazione secondo le modalità previste dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, collocabile, ai fini della contrattazione di comparto, fra gli enti di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.

ART. 18.

(Norme transitorie).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1989 tutto il personale dipendente dall'INADEL e tutto quello statale che presta servizio

effettivo nella sede della Direzione generale degli istituti di previdenza, compreso quello della Ragioneria centrale e della Corte dei conti, nonché quello a contratto privato dipendente dalle Casse pensioni confluisce nei ruoli organici provvisori del nuovo istituto.

2. Ai dipendenti statali è data facoltà di riconfluire nei rispettivi ruoli di provenienza mediante opzione da esercitare entro sei mesi dall'istituzione dei contingenti organici definitivi del personale dell'Istituto.

3. Ai contrattisti dipendenti dalle Casse pensioni è data facoltà di optare nello stesso limite di tempo per il mantenimento del rapporto di diritto privato.

4. Con l'emanazione delle norme sull'ordinamento dell'INPDEL sono soppresse le attribuzioni delle direzioni provinciali del tesoro e degli altri organi periferici dello Stato riguardo a tutti i compiti precedentemente svolti per conto dei soppressi istituti, salvo quanto è eventualmente stabilito da espresse nuove norme di legge.

5. Il personale delle direzioni provinciali del tesoro, delle intendenze di finanza e degli uffici tecnici erariali che hanno svolto i compiti di cui al comma 4 possono presentare all'istituto domanda documentata per ottenere l'inquadramento nei ruoli organici dell'istituto stesso.

6. Sulle domande di cui al comma 5 deve deliberare il consiglio d'amministrazione.

7. La dotazione organica provvisoria dell'INPDEL è costituita dal personale confluitovi nei modi di cui al presente articolo in forza agli istituti soppressi alla data del 1° luglio 1990.

8. La dotazione organica definitiva dovrà tener conto delle esigenze di efficienza-efficacia del servizio e del naturale ricambio del personale. La sua prima sistemazione dovrà avvenire mediante pubblici concorsi nei quali la dipendenza dall'istituto costituisca titolo preferenziale rispetto ai concorrenti esterni.

ART. 19.

(Delega al Governo).

1. Per l'attuazione di quanto stabilito nei precedenti articoli, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato ad emanare un decreto legislativo sull'ordinamento dell'INPDEL, con l'osservanza dei principi e dei criteri direttivi esposti nella presente legge.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà prevedere l'unificazione delle quattro Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza, salve disposizioni che risultino necessarie per il particolare rapporto che distingue dagli altri gli iscritti all'attuale Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

3. Il decreto legislativo dovrà essere limitato a criteri fondamentali, rinviando la parte applicativa a norme regolamentari.

4. Il decreto legislativo e il regolamento di cui al comma 3 dovranno essere organicamente strutturati in parti riguardanti:

- a) l'ordinamento del fondo pensioni;
- b) l'ordinamento del fondo per il premio di servizio;
- c) la struttura dell'istituto, lo stato giuridico del personale, i ruoli amministrativi, tecnici distinti per l'informatica e per la gestione del patrimonio immobiliare, le stime e le valutazioni, nonché dei servizi di ragioneria, legale, ispettivo, statistico attuariale, di portineria delle sedi dell'istituto; con esclusione dei servizi di pulizia e di portineria di tutti gli altri stabili per i quali si adotteranno rapporti di diritto privato;
- d) l'amministrazione del patrimonio, la contabilità, i contratti, i bilanci e rendiconti, i controlli di regolarità, di legittimità e di merito.

5. A far data dall'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 sono abrogate tutte le norme in vigore concernenti i soppressi INADEL, Direzione generale degli istituti di previdenza e Casse pensioni da essa amministrate.